

Regolamento per la valutazione dell'elaborato per il conseguimento della laurea triennale

Le procedure descritte negli articoli 2 e 3 fanno riferimento a quelle già in uso in Segreteria virtuale.

Articolo 1 - La prova finale della laurea triennale

1. – La prova finale per il conseguimento della laurea (cosiddetta laurea triennale) richiede che studentesse e studenti redigano un elaborato scritto o tesi (generalmente non inferiore a 30 pagine) su un argomento specifico, individuato in accordo con una o un docente, che ne supervisiona la redazione. La tesi deve mostrare capacità di elaborazione autonoma, approfondimento, e organizzazione del materiale bibliografico.

2. – La valutazione dell'elaborato consiste nella discussione della tesi davanti a una 'Commissione di valutazione'.

Articolo 2 – Domanda di laurea

1. - Per l'ammissione alla valutazione, si deve presentare la domanda di laurea secondo le modalità previste dall'Ateneo.

2. - L'assegnazione del titolo della tesi (validato da chi ne supervisiona la redazione) deve avvenire almeno due mesi prima della data della seduta di laurea prevista dal calendario accademico.

Articolo 3 – Adempimenti preliminari alla valutazione

1. – La tesi deve essere depositata almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta di laurea, e devono essere rispettati gli adempimenti fissati dalla normativa di Ateneo.

2. – Quando approvata da chi l'ha supervisionata, la tesi viene messa a disposizione della Commissione di valutazione.

Articolo 4 – Commissione di valutazione

1. - La Commissione di valutazione è composta da almeno tre membri, titolari di insegnamento in uno dei corsi di studio del CAD, e comprende, quando possibile, coloro che hanno supervisionato le tesi da esaminare. La Commissione di valutazione si riunisce da cinque a tre giorni prima della data prevista per la seduta di laurea.

2. – Le/i Presidenti di CAD nominano un numero variabile di commissioni di valutazione, a seconda del numero di tesi da valutare. Per ciascuna commissione indicano una o un Presidente, che è responsabile della relativa procedura.

3. – La Commissione assegna un punteggio all'elaborato anche sulla base della discussione e, eventualmente, formula la proposta di lode.

Articolo 5 – Adempimenti di chi presiede la Commissione di valutazione

1. – Riceve dalla Segreteria studenti un modello di verbale, accompagnato dall'elenco ufficiale di chi ha presentato la tesi.

2. – Convoca le laureande, i laureandi e la Commissione di valutazione, e predispone un'aula virtuale di pubblico accesso.

3. – Al termine dei lavori, comunica a laureande e laureandi il punteggio assegnato a ciascuna tesi e registra tale punteggio nel verbale che consegnerà alla Segreteria studenti.

Articolo 6 – Commissione di laurea

1. – Nella data prevista dal calendario accademico per la seduta di laurea, si riunisce la Commissione di laurea, istituita secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 2 del Regolamento didattico di Dipartimento.

2. – La Commissione esamina la documentazione relativa a ciascun laureando e laureanda, che comprende il verbale relativo alla valutazione dell'elaborato, e assegna il voto di laurea.

3. – Al termine dei lavori, la Commissione di laurea procede alla proclamazione e conferisce il titolo di laurea triennale.